



Grup Artistico Furlan
Medioevo a Valvasone

STATUTO

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 20 LUG. 2022 al
n° 2074 Mod. 3 con
liquidati € ESIME di cui
per imposta IPOT. € 1

Articolo 1. Denominazione e sede.

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione di promozione sociale denominata "Grup Artistico Furlan – Medioevo a Valvasone APS", una libera associazione costituita su base volontaria, apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza finalità di lucro, di seguito indicata come "Associazione". L'Associazione Grup Artistico Furlan – Medioevo a Valvasone, si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, rispetto per la libertà e la dignità degli associati; essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione ha sede in Valvasone Arzene.

Articolo 2. Scopi sociali e finalità.

Le attività di interesse generale che l'Associazione ha come oggetto sociale sono:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) progettazione e partecipazione a iniziative e scambi culturali anche a livello europeo, mirati al coinvolgimento della cittadinanza, stimolando il confronto con altri Paesi, anche aderendo e sviluppando progetti in ambito comunitario e nazionale.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

1. attuazione di una politica di ricerca e studio sulle arti, sulla storia, sulle tradizioni, sulle antiche arti e mestieri e sul folklore. Tali obiettivi saranno perseguiti per mezzo di esposizioni, rappresentazioni, manifestazioni locali, nazionali e internazionali e attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti e riunioni.
2. Stimolare una politica di sviluppo del turismo nel territorio del Friuli Venezia - Giulia, promuovendo manifestazioni, esposizioni, incontri con Istituti (Enti) culturali di altre regioni o Stati che, pur nella salvaguardia dell'intento culturale e storico, contribuiscano a far conoscere le bellezze naturali e artistiche e le località di interesse storico del Friuli Venezia - Giulia.

Articolo 3. Soci.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità richieste, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

In caso di rigetto della domanda, la decisione dovrà essere comunicata all'interessato in forma scritta entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.



Grup Artistico Furlan

Medioevo a Valvasone

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono ammesse due categorie di soci.

Sono **Soci ordinari**:

- Persone fisiche e persone giuridiche, che abbiano richiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo e che siano in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale;

Sono **Soci sostenitori**:

- tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che volontariamente concorrano al sostentamento dell'Associazione con elargizioni, contributi o altre forme di intervento o collaborazione.

I diritti riconosciuti per legge ai soci e l'accesso alle convenzioni e ai servizi dell'Associazione sono riservati soltanto ai soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può predisporre e promuovere specifici servizi per le altre categorie di soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4. Diritti e doveri dei soci.

I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale.

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- di partecipazione e discussione alle Assemblee dell'Associazione;
- di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richiesta di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

Articolo 5. Perdita della qualifica di socio.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



Grup Artistico Furlan

Medioevo a Valvasone

Articolo 6. Prestazioni dei soci.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per i fini istituzionali.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario

Articolo 7. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori (facoltativo)
- l'Organo di Revisione legale dei Conti (eventuale);
- l'Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 8. L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Ordinari iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

All'Assemblea prendono parte i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio. Ogni socio può essere portatore di tre deleghe.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario dell'Associazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione, ovvero con qualsiasi altro mezzo efficace in tal senso.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.



Grup Artistico Furlan

Medioevo a Valvasone

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno, ma in caso di necessità, tale termine è derogabile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento dell'Associazione.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale. Le modalità di votazione avverranno per alzata di mano con prova contraria. Sarà a scrutinio segreto ogni qualvolta lo decidesse l'Assemblea, per particolari deliberazioni; la procedura sarà stabilita dal Presidente dell'Assemblea, sentita l'Assemblea stessa. Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, in numero dispari e non meno di cinque e di massimo undici, eletti dai Soci Ordinari tra i propri soci.

Alla convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, ed almeno quattro volte all'anno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.



Grup Artistico Furlan

Medioevo a Valvasone

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

Articolo 10. Il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al periodo precedente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

Articolo 11. Revisori dei Conti / Organo di Revisione legale dei Conti.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, anche non Soci, di cui uno viene nominato dal Presidente e due componenti, eletti con la maggioranza di almeno la metà dei voti, per delibera, dell'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, approva preventivamente il bilancio consuntivo. Può assistere senza potere di voto alle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. I componenti non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D. Lgs. n. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro così come previsto dall'art.31 del D. Lgs. n. 117/17.



Grup Artistic Furlan

Medioevo a Valvasone

Articolo 12. Organo di controllo.

La nomina dell'organo di controllo, da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. n. 117/17.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del C.C. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 c.2 del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Articolo 13. Entrate e risorse dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- dai proventi delle quote associative e da eventuali contributi richiesti ai soci e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- dalle convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi associativi, con enti pubblici, privati, associazioni e persone;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti a patrimonio della associazione;
- da sottoscrizioni, donazioni, eredità e lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- dalla partecipazione a bandi nazionali ed internazionali, da contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di istituzioni pubbliche o private;
- da occasionale attività commerciale per servizi a terzi (persone fisiche e giuridiche) limitatamente a beni e servizi compatibili con le finalità statutarie e approvate dal Consiglio Direttivo, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi da attività di raccolta fondi, anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- da ogni altra forma compatibile con la propria natura associativa e finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al punto precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dall'organo di revisione qualora eletto.

Articolo 14. Libri sociali obbligatori.

Oltre le scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c.1 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.



Gruppo Artistico Furlan
Medioevo a Valvasone

Articolo 15. Esercizio sociale e rendiconto consuntivo.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige apposito rendiconto consuntivo economico e finanziario, che dev'essere approvato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dallo Statuto. E' redatto ai sensi della normativa vigente e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 24. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 26. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 27. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea dei soci del 28 aprile 2022